Ancona lì, 14/04/2013

Quando i nodi vengono al pettine!

Ci giungono dai colleghi prossimi CR proteste, legittime, in merito alla valutazione dei titoli e formazione delle graduatorie, che non terrebbero conto del punteggio di merito acquisito nel concorso a CS.

Questo determina che se un potenziale concorrente al concorso CR ha superato il corso CS con il massimo del punteggio viene scavalcato da un collega che allo stesso concorso CS ha preso il minimo del punteggio, ma che magari ha un' anzianità complessiva di servizio maggiore!!

Ma come questo congegno, previsto dal DL 217/05, non doveva premiare il merito?

Da dove nasce questa regola del "gioco"?

<u>L'art. 12 comma 3 del Decreto Legislativo 217/05, osteggiato in tutti i modi dalla</u> CGIL in fase di approvazione, recita testualmente:

"Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età".

E' evidente che scritta così la norna in nessun modo si può considerare come titolo il punteggio acquisito al concorso per CS e quindi il merito diventa una chimera.

Dire che l'avevamo detto e che come CGIL non abbiamo mai accettato tutto l'impianto del DL 217/05 non risolve certo il problema, vorremmo però che almeno i **FATTI** oggi sotto gli occhi di tutti facessero riflettere tutti i colleghi, che in buona fede si sono fatti fregare dalle "sirene ammaliatrici" che anche oggi continuano a dire che la scelta della riforma del Corpo con la Legge 252/2004 e i DL 217/2005 è stata una scelta giusta!!

Se solo ci aveste ascoltato!!